



CITTA' DI MESSINA

Segreteria Generale

Servizio Giuridico Amministrativo e Coordinamento Attività della Segreteria Generale

Al Dirigente del Dipartimento Servizi alla
Persona e alle Imprese

p.c.

Al Sindaco

Al Direttore Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consigliere Comunale Alessandro RUSSO

Pec: al.russo@pec.comune.messina.it

Alla sig.ra Angela Rizzo nq

Associazione Diritti in movimento

Mail: dirittinmovimento@virgilio.it

Oggetto: eleggibilità di Padre Giovanni Amante a Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Messina.

Si fa seguito alla nota prot. n. 274387 del 27/08/2024 con la quale la S.S. ha riscontrato la richiesta a firma della scrivente prot. n. 264515 del 9/08/2024 e se ne contesta *in toto* il contenuto atteso che quanto in essa rappresentato non dirime gli aspetti controversi della vicenda in argomento, tra l'altro, oggetto di interrogazione di un membro dell'Assemblea Regionale Siciliana, non fornendo una risposta compiuta ed esaustiva ai quesiti posti. Ma soprattutto il Suo riscontro non è fondato sulla interpretazione delle norme che presiedono ai requisiti per l'elezione al Consiglio Comunale richiesti anche per l'elezione del G.A.D.I.A dal relativo regolamento. Priva di pregio e del tutto avulsa da qualsivoglia riferimento giuridico – normativo è infatti la Sua affermazione in ordine all'accertata iscrizione del dott. Amante nelle liste elettorali di questo comune “*ai fini dell'elettorato passivo*” quale requisito dimostrativo della sussistenza in capo al dott. Amante dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Come un dirigente dovrebbe sapere, il cd. diritto di elettorato passivo è il diritto di ogni cittadino di ricoprire cariche che, tuttavia, può subire delle limitazioni per effetto delle cause di **incandidabilità**, **ineleggibilità**, ed **incompatibilità** stabilite dalla legge che se ricorrenti, impediscono la possibile elezione del singolo soggetto.

Appare, pertanto, risibile che si affermi che in relazione alla dichiarazione resa dal dr. Amante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 l'istruttoria della proposta di deliberazione n. 22 del 9/02/2024, per la nomina del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza, si sia limitato ad accertare "*l'iscrizione del dr. Amante nelle liste elettorali del Comune di Messina ai fini dell'elettorato passivo*".

Di nessun pregio sono inoltre tutte le altre considerazioni rappresentate nella Sua prot. n. 274387 del 27/08/2024.

Non si comprende cosa si intenda per ineleggibilità relativa riferita ai consiglieri provinciali, comunali e di quartiere Per il caso che ci occupa, ai sensi dell'art. 9 punto 4) della L.R. n. 31 del 24/06/1986 non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere, tra gli altri, "*nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. A ben vedere, la ratio è proprio quella di salvaguardare la competizione elettorale che potrebbe essere inficiata da una candidatura di persona che esercita il proprio ministero nel territorio dove le elezioni hanno luogo. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalla l. r. n. 31/86 sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva o restrittiva. Non sussistono ipotesi di ineleggibilità relativa e altre di ineleggibilità assoluta.*"

Va inoltre attribuito al Suo personale convincimento l' affermazione che "*le caratteristiche dell' incarico religioso rivestito dal dr. Amante non siano atte ad influenzare il corpo elettorale*", da Ella erroneamente identificato con il Consiglio Comunale che è, al contrario, l'organo eletto. La circostanza che il dr. Amante nella sua qualità di ministro di culto abbia cura di una ristretta Comunità religiosa così come quella che la di lui attività prevalente sia quella dell'assicuratore non costituiscono elementi oggettivi atti a superare il dettato normativo di cui alla l.r. n. 31/1986 sulle cause di ineleggibilità.

Tenuto conto delle superiori considerazioni, si ribadisce con la presente la richiesta di comunicare alla scrivente e a tutti gli interessati in indirizzo se in sede di istruttoria sia stata effettuata la preventiva, dovuta verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento e specificatamente in base a quale elemento sia stato escluso che il sacerdote ortodosso possa non essere considerato "Ministro di culto".

Si evidenzia, infatti, che nell'ipotesi in cui il ruolo di sacerdote ortodosso rivestito dal dr. Amante sia assimilabile alla figura di "*ministro di culto*", per effetto del combinato disposto dell'art. 2.2 del vigente Regolamento "Istituzione del Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza" e dell'art. 9 della L. R. n. 31 del 24/06/1986, verrebbe meno la sussistenza dei requisiti richiesti per la nomina a Garante.



Il Segretario Generale
R. Carrubba

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Carrubba", written over the typed name.

